

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1957

(120^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CERABONA

INDICE

Disegni di legge:

« Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale » (1704-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924
AMIGONI, <i>relatore</i>	1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924
CAPPELLINI	1920, 1921, 1923, 1924
FOCACCIA	1921
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1920, 1921, 1922, 1923, 1924

« Concessione gratuita dei viaggi di andata e ritorno per gli elettori che al momento delle elezioni si trovino in località diverse da quelle della sede elettorale nella quale sono iscritti » (2044) (D'iniziativa dei senatori Spezzano e De Luca Luca) (Discussione e rimessione alla Assemblea):

PRESIDENTE	1926, 1927
CAPPELLINI	1926, 1927
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1926, 1927

« Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (2211) (D'iniziativa del deputato Camangi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1908, 1909, 1910, 1911
AMIGONI, <i>relatore</i>	1908
CANEVARI	1909
CAPPELLINI	1910
CROLLALANZA	1909
PORCELLINI	1909, 1910
RESTAGNO	1909
SEDATI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1910

« Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività, e norme integrative » (2239-Urgenza) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1912, 1916, 1918
CAPPELLINI	1912, 1914
CROLLALANZA	1915, 1917
FOCACCIA	1916
PUCCI	1913, 1916, 1917
SEDATI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1912, 1913, 1917

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Canevari, Cappellini, Cerabona, Crollalanza, Focaccia, Grampa, Massini, Molinari, Porcellini, Pucci, Restagno, Sanmartino e Voccoli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Sedati e per i trasporti Mannironi.

PORCELLINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Camangi: « Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (2211) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Camangi: « Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AMIGONI, *relatore*. Desidero far presente alla Commissione che l'originaria proposta di legge presentata dall'onorevole Camangi è stata sostanzialmente modificata nel corso della discussione tenutasi presso la Camera dei deputati.

La proposta di legge Camangi tendeva a sanare le situazioni venute a crearsi in conseguenza di norme legislative non sempre chiare e precise, in un settore nel quale era necessario che tali disposizioni trovassero immediata applicazione. Si trattava quindi di un provvedimento di chiarificazione.

Con il disegno di legge in discussione si vuole mettere la parola fine ad una situazione che preoccupa coloro che dovrebbero oggi restituire determinate somme indebitamente — per pura questione di forma — percepite; è evidente tuttavia che non è possibile sanare situazioni nelle quali risulta chiara la frode commessa.

Poichè sono convinto dell'opportunità di una sollecita approvazione del provvedimento in esame, sul quale ritengo che il Governo sia d'accordo, invito i colleghi a confortare con il loro consenso il mio invito ad approvare senza modificazioni il disegno di legge di cui ho l'onore di essere relatore.

È stata segnalata l'opportunità di introdurre un emendamento al provvedimento in esame — che eventualmente dovrebbe ritornare alla Camera — al fine di riaprire i termini per ricevere domande che siano state presentate ad Autorità non competenti.

Credo che questa proposta non sia da accettare, in quanto determinerebbe delle complicazioni; infatti — ad esempio — l'Autorità che non era tenuta a ricevere la denuncia potrebbe non avere più la documentazione della domanda d'indennizzo ricevuto; si darebbe così luogo a numerose contestazioni e si verificherebbero irregolarità a non finire.

D'altra parte, il disegno di legge d'iniziativa del deputato Camangi, che ha lo scopo di sanare situazioni derivanti da disposizioni interpretate affrettatamente dagli uffici per la ricostruzione, e che considera il caso di domande irregolari, fatte da gente in buona fede su disposizioni degli uffici, (gente oggi costretta a restituire somme che non ha e che ha speso con l'approvazione degli uffici competenti) è un provvedimento di grande importanza, al quale noi dobbiamo senz'altro dare la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Vorrei solo richiamare la attenzione della Commissione sulla mia preannunciata proposta di emendamento, che mi sembra fondata sulla giustizia e sulla umanità, ma più che altro sulla giustizia.

Se si fa presente l'urgenza di approvare il provvedimento sono perfettamente d'accordo, ma questa urgenza non deve impedirci di compiere un doveroso atto di giustizia.

In ogni modo faccio notare che l'accoglimento dell'emendamento da me proposto non significa affatto un notevole rallentamento dell'iter legislativo.

Mi domando: vi sono stati dei danneggiati di guerra? Evidentemente sì. Vi sono stati dei sinistrati che hanno avuto rovinare le loro case? Evidentemente sì. Hanno costoro diritto a qualcosa da parte dello Stato, come tanti altri? Evidentemente sì.

Quale è l'ostacolo da superare, per aiutarli? Un fatto procedurale. E le sanatorie per l'appunto servono a sanare situazioni proceduralmente irregolari.

Esistono del resto le cosiddette riammissioni in termini, quando vi sono prove tali da dimostrare la impossibilità ad adempiere e la mancata volontà di contravvenire a determinate disposizioni, sussistendo solo il fatto colposo.

Che cosa è avvenuto?

Moltissimi cittadini, o molti cittadini, o svariati cittadini, — e la giustizia non deve guardare il numero, ma deve prendere in considerazione anche un solo caso — hanno presentato le domande relative ai danni di guerra subiti, ed invece di rivolgere tali domande, così come la legge prescriveva, alle Intendenze di finanza, le hanno rivolte ai sindaci o ai prefetti. Ora, se riapriamo i termini per le denunce dei danni di guerra, possiamo sempre stabilire l'obbligo, per chi cerca l'indennizzo o il contributo statale, di dimostrare nel modo più solare la veridicità della sua denuncia; ma non mettiamo in posizione critica coloro che sono stati disastriati, solo perchè non hanno saputo fare la domanda o non hanno saputo inoltrarla.

È una questione di forma: cerchiamo che la forma non uccida la sostanza, specie nei casi in cui bisogna andare incontro alle esigenze della povera gente, che ha bisogno, ed ha anche diritto.

Si tratta, secondo me, di un qualcosa che attiene ad un atto di giustizia.

CROLLALANZA. Se siamo d'accordo su questo concetto, ove esistano, ed esistono, ufficialmente presentate, delle domande rivolte ad una Autorità diversa da quella alla quale tali domande dovevano essere rivolte, si può stabilire che dette domande siano considerate valide, salvo ulteriore documentazione.

Pertanto, ritengo opportuno chiedere all'onorevole Sedati se, impostato a questo modo il problema, intende aderire o meno alla proposta del Presidente; perchè se il nostro Presidente volesse portarci sul terreno di una riapertura dei termini pura e semplice, sarei contrario anch'io per una questione di principio, pur rendendomi conto che in alcuni casi la mancata riapertura dei termini può rappresentare il sacrificio di qualche povero diavolo, all'oscuro, per ignoranza, delle disposizioni vigenti.

Si dice: « La legge è quella che è e deve essere conosciuta »; ma non dimentichiamo che

il 99 per cento degli interessati ignora molte cose.

PRESIDENTE. In realtà il mio concetto corrisponde esattamente a quanto detto dal senatore Crollalanza.

RESTAGNO. Condivido l'opinione del collega Crollalanza, nel senso che sarebbe pericoloso riaprire i termini, e non solo per questo settore, in quanto il precedente potrebbe essere preso a motivo per l'estensione, all'infinito, di un problema che abbiamo interesse a risolvere il più presto possibile, pur cercando di evitare le ingiustizie.

Ora, è possibile trovare la maniera di attuare la proposta del Presidente e di regolarizzare le denunce, anche se incomplete e non presentate alle Autorità competenti?

Se questo è possibile, con tutte le cautele necessarie, aderirei alla proposta, perchè sostanzialmente giusta.

Altrimenti chiunque potrebbe dire: « Ho presentato una lettera al sindaco... ».

CROLLALANZA. Questo deve risultare dagli atti.

RESTAGNO. Non vorrei però che si verificassero discussioni del genere; si potrebbe allora eventualmente dare a un particolare ufficio il compito di approfondire l'esame di queste denunce.

CROLLALANZA. Quando un ufficio riceve una domanda, questa viene protocollata e la presentazione dovrebbe risultare dagli atti ufficiali dell'ufficio stesso.

PORCELLINI. In realtà ritengo che le domande presentate al sindaco e fermate nel suo ufficio siano un controsenso: infatti il sindaco, quando riceve un'istanza sulla quale non è competente a decidere, come minimo informa l'interessato dell'errore commesso. Non so quindi in quali comuni possa essersi verificato un'inconveniente del genere di quelli lamentati dal nostro Presidente.

CANEVARI. Giacchè riconosciamo l'opportunità di approvare integralmente il disegno

di legge d'iniziativa del deputato Camangi, così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento; dato che la Camera l'ha approvato e che tale provvedimento tende a risolvere un importante ed urgente problema di giustizia; poichè inoltre ci troviamo d'accordo sui principi esposti dall'onorevole Presidente, ritengo che sia quanto mai opportuno cercar di evitare qualsiasi ritardo all'approvazione del disegno di legge in discussione.

Rivolgiamo pertanto al Presidente stesso l'invito a studiare, ed a tradurre in una proposta concreta, le considerazioni che egli stesso ci ha esposto, e che potrebbero eventualmente formare oggetto di un disegno di legge a sè stante.

Intanto, invito i colleghi ad approvare senza modificazioni il provvedimento al nostro esame.

Noi tutti riconosciamo la giustezza delle considerazioni formulate dal nostro Presidente; e siamo disposti, se egli presenta un nuovo disegno di legge in materia, ad apporvi tutte le nostre firme; ma per il momento è bene non far tardare l'approvazione del disegno di legge in discussione.

CAPPELLINI. Desidero rilevare che, a mio avviso, sede più opportuna per tener conto della richiesta e del suggerimento del nostro Presidente, sarebbe stata la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri che abbiamo approvato ieri, sia per analogia di materia e sia perchè il provvedimento doveva ancora andare alla Camera dei deputati.

Pertanto, essendo già stato approvato tale disegno di legge, penso sia opportuno segnalare ai colleghi della Camera l'opportunità di inserirvi eventualmente, in relazione alle proposte del nostro Presidente, una nuova norma, dato anche che appare probabile che la Camera apporti ad esso qualche modificazione. In questa maniera non si ritarderebbe l'approvazione del provvedimento oggi in discussione.

Anch'io nutro alcune perplessità sull'opportunità di inserire nel disegno di legge all'ordine del giorno il concetto espresso dal Presidente; d'altra parte, non si conosce nemmeno l'esatta dizione della norma da inserire. Ad ogni modo, si ha ragione di ritenere che, a di-

stanza di 12-13 anni, quanti ne sono trascorsi dalla fine della guerra, tutti coloro che erano interessati a chiedere l'indennizzo l'abbiano già fatto; e se le domande sono state presentate ad un'Autorità non competente per materia, si può opinare che tale Autorità abbia fornito agli interessati la possibilità di rivolgersi allo ufficio competente.

Per quanto riguarda il disegno di legge presentato dall'onorevole Camangi, noi siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento, così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PORCELLINI. Il disegno di legge Camangi, con la nostra approvazione, può immediatamente divenire legge.

L'emendamento proposto dal nostro Presidente è logico e giusto; ma perchè dobbiamo inserirlo nel provvedimento in discussione?

Quello che io raccomando è di mettere ai voti il disegno di legge Camangi senza modificazioni. E raccomando al Presidente, pur riconoscendo tutta la giustezza delle considerazioni da lui svolte, di non insistere nella sua proposta di emendamento, per evitare che sia insabbiato anche questo provvedimento.

PRESIDENTE. Non insisto.

Mi convinco, dalle argomentazioni dei colleghi Cappellini e Canevari, che forse è meglio studiare un disegno di legge a sè stante, da discutere poi con la massima celerità.

Dichiaro pertanto di ritirare la mia proposta.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Camangi è stato determinato da un'esigenza veramente sentita dalle persone maggiormente danneggiate dalla guerra.

L'indeterminatezza delle norme contenute nelle prime disposizioni di legge e in particolare nel decreto legislativo luogotenenziale del 1945, aveva creato dei casi per cui i sinistrati, pur avendo ricevuto dallo Stato un sussidio inferiore a quello che avrebbero dovuto percepire, (in virtù di disposizioni successivamente emanate), lo percepirono irregolarmente dal punto di vista formale.

Naturalmente questa irregolarità delle procedure seguite fu rievata, tra l'altro, dalla Corte dei conti che fece numerosissimi rilievi e si preoccupò del problema anche in seduta generale.

In seguito a tali rilievi furono iniziate in molte località delle procedure per accertare il numero e l'entità dei contributi irregolarmente concessi, per quanto inferiori a quelli che sarebbero effettivamente spettati ai danneggiati di guerra.

Per eliminare tale inconveniente, l'onorevole Camangi presentò una proposta di legge che constava originariamente di due soli articoli.

Nel corso della discussione alla Camera, anche su richiesta del Governo, si ravvisò l'opportunità, dovendosi provvedere alla sanatoria dei casi indicati dall'onorevole Camangi, di introdurre in tale proposta di legge anche le norme relative alla sanatoria di altre situazioni che si erano verificate nel corso della ricostruzione.

Così la proposta di legge consta ora di 6 articoli, formulati di concerto tra il relatore, il Governo e il proponente, con l'intesa unanime della Commissione dei lavori pubblici della Camera dei deputati.

Sono evidenti le ragioni che consigliano una immediata approvazione del provvedimento in esame: esso infatti deve fermare una serie di procedure, che sono state già iniziate e che non devono giungere alla fase definitiva. Il disegno di legge Camangi, inoltre, non concerne solo la sanatoria nei confronti dei privati, ma anche nei confronti degli Enti pubblici.

Per questo complesso di motivi, come ho accennato ieri, noi preghiamo l'onorevole Commissione di voler urgentemente approvare il disegno di legge in discussione, e questo concorda anche con l'atteggiamento assunto dalla Commissione stessa nell'odierna seduta.

È stato infatti detto che la proposta di emendamento del Presidente merita un attento esame, e che è anche opportuno lo studio di una norma a sè stante che riesca effettivamente a configurare le ipotesi giuridiche alle quali faceva riferimento il senatore Cerabona.

Dopo di ciò, credo si possa senza altro passare, se la Commissione lo ritiene, alla approvazione del disegno di legge di iniziativa del

deputato Camangi, nel testo formulato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È accordata sanatoria per tutte le concessioni di contributi statali per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati di abitazione urbani e rurali effettuate in difformità delle disposizioni vigenti all'epoca, anche se il contributo sia stato esteso a lavori relativi a parti di fabbricato non adibite ad abitazione nè al momento dell'evento bellico nè successivamente.

La sanatoria è esclusa nei casi nei quali la concessione sia conseguenza di reato.

(È approvato).

Art. 2.

Nei casi in cui per il ripristino di fabbricati distrutti siano state applicate le norme relative alle riparazioni, l'Amministrazione, su domanda degli interessati da presentarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, può revocare l'originaria concessione e consentire, anche per i lavori già eseguiti, l'applicazione delle norme per la ricostruzione vigenti all'epoca o, in mancanza, successivamente emanate.

(È approvato).

Art. 3.

A coloro i quali, nel periodo compreso tra la entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e quella della legge 31 luglio 1954, numero 607, hanno, senza autorizzazione, ripristinato il fabbricato di abitazione danneggiato o distrutto, è concesso il contributo nella misura ridotta di cui all'articolo 55 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, sempre che abbiano presentato la preventiva denuncia del danno nonchè la dichiarazione di voler ripristinare il bene distrutto o danneggiato entro i termini fissati dall'articolo 7 della legge stessa.

Nel caso di lavori di ripristino di fabbricati adibiti ad uso di abitazione, eseguiti od iniziati senza autorizzazione, anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 607, l'accertamento definitivo del danno effettuato dal Genio civile o dall'Intendenza di finanza prima del loro inizio tiene luogo dell'autorizzazione medesima.

(È approvato).

Art. 4.

I proprietari di case di abitazione danneggiate o distrutte dalla guerra i quali, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, avevano ottenuto l'autorizzazione per l'inizio delle opere, hanno facoltà di chiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle norme vigenti al momento dell'autorizzazione ad iniziare i lavori.

(È approvato).

Art. 5.

I fabbricati danneggiati da eventi bellici e demoliti o da demolire in attuazione del piano di ricostruzione possono essere ricostruiti altrove, conservando il diritto ai benefici per la riparazione e ferma restando l'indennità di espropriazione.

I fabbricati di cui al comma precedente già demoliti, ove non sia possibile valutare l'entità del danno ai fini della determinazione del contributo di riparazione, sono considerati completamente distrutti sia ai fini dell'ammissibilità alla concessione del contributo di ricostruzione, sia ai fini dell'indennità di espropriazione.

(È approvato).

Art. 6.

È data sanatoria per i lavori di ricostruzione, effettuati dallo Stato, di beni, a qualsiasi uso destinati, degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, distrutti o danneggiati da eventi bellici.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività, e norme integrative » (2239-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività, e norme integrative ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

In assenza del relatore, informo la Commissione che, in ordine al provvedimento in esame, la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non aver nulla da osservare dal lato finanziario.

Desidero rilevare, inoltre, che l'approvazione del disegno di legge in discussione riveste carattere d'urgenza, in quanto si tratta di fissare un nuovo termine per l'utilizzazione di fondi a suo tempo stanziati per far fronte alle esigenze tecnico-scientifiche della massima produttività nel settore dell'edilizia.

CAPPELLINI. Per quale motivo non si è riusciti, a « spendere » la somma citata nel disegno di legge in discussione, nei termini stabiliti?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In base alla legge 31 luglio 1954, n. 626, venne stanziata sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ad integrazione dei fondi assegnati con legge 9 agosto 1954, numero 640, la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni per l'attuazione di un progetto di costruzione di nuclei rurali ed urbani di case a basso costo, comprendente studi sulla tecnica edilizia, per una maggiore produttività in tale settore.

La somma citata, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 626 del 1954, avrebbe dovuto essere impiegata entro il 30 giugno 1955. A suo tempo il Ministero del tesoro rese noto che l'impegno avrebbe dovuto essere effettivo; diversamente la somma stanziata, in base all'articolo

6 della citata legge, avrebbe dovuto rientrare nel fondo generale.

Sebbene sia attualmente a buon punto la predisposizione degli incarichi da affidare a gruppi di esperti — per le ricerche e gli studi speciali — altamente qualificati, è chiaro che entro il 30 giugno 1955, termine stabilito dallo articolo 8 della legge n. 626, per l'impegno della spesa di lire 2 miliardi e 500 milioni, il Ministero dei lavori pubblici non avrebbe mai potuto essere in grado di adottare provvedimenti di impegno definitivo in base a progetti esecutivi.

Ora, finalmente, il relativo piano è stato approntato dal Ministero dei lavori pubblici e non manca altro che attuarlo.

Di qui la necessità di approvare il disegno di legge in discussione, sul quale la Commissione finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole.

La sola innovazione introdotta, è quella che figura all'articolo 2 del provvedimento per il quale i progetti, per qualsiasi importo, delle costruzioni previste dal presente disegno di legge, sono approvati, in deroga alle disposizioni vigenti, dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per tali ragioni formulo voti affinché questa onorevole Commissione voglia sollecitamente approvare il disegno di legge in discussione.

PUCCI. Vorrei chiedere una spiegazione all'onorevole Sottosegretario Sedati: in quale ambito verranno compiute tali sperimentazioni?

In materia urbanistica, che genere di esperimenti si conducono? Forse si fissano nuovi schemi di fabbricazione, si studiano nuovi tipi di materiale da costruzione, si fanno modelli originali?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Diciamo più semplicemente che si costruiscono nuovi quartieri di abitazione, con criteri nuovi.

PUCCI. Ma con due miliardi e mezzo, cosa si può fabbricare?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il programma prevede la costruzione di quartieri sperimentali; e tali quartieri saranno costruiti nelle provincie di Palermo, Salerno, Sassari e Vicenza. Inoltre nel programma sono compresi progetti di studi sulla edilizia, sui materiali, eccetera.

L'apposito Comitato ha elaborato un programma generale comprendente, oltre alla costruzione sperimentale di gruppi di abitazioni, anche studi su nuove tecniche di progettazione ed esecuzione dei lavori edilizi ed indagini destinate ad individuare i mezzi più opportuni per accrescere la produttività nella fabbricazione e nell'uso di materiali da costruzione, nonché nell'impiego delle attrezzature di cantiere; sono altresì previste ricerche generali sul fabbisogno qualitativo e quantitativo di abitazioni, con particolare riguardo all'edilizia popolare ed alla edilizia rurale e sui mezzi più economici per soddisfare il fabbisogno stesso in relazione alle caratteristiche ambientali; infine, saranno prese iniziative nel campo dell'assistenza tecnica e della divulgazione dei criteri produttivistici, attraverso corsi di istruzione professionale, di insegnamento dei sistemi di misurazione e di rilevamento della produttività nell'edilizia, di addestramento all'impiego sperimentale di piccoli utensili e di attrezzature moderne.

PUCCI. Dalle delucidazioni fornite dall'onorevole Sottosegretario Sedati emerge che un piano dettagliato è stato predisposto, ma è esso rispondente allo spirito informatore della legge? Perché sarebbe veramente cosa interessante se si facessero esperimenti nuovi, se si creassero le condizioni per introdurre criteri nuovi per l'edilizia. Ora, per quanto il Sottosegretario Sedati si sia dilungato nella trattazione del problema, non vedo dalle sue dichiarazioni emergere elementi tali da dare pieno affidamento. L'esperimentazione edilizia è una cosa; l'esperimentazione urbanistica un'altra.

In Italia il problema che maggiormente interessa è quello di studiare nuovi sistemi economici per le costruzioni; infatti non siamo ancora giunti alla prefabbricazione delle case.

In Francia, in Inghilterra, nell'Unione Sovietica, in America, ovunque, si stanno com-

piendo studi per la diminuzione dei costi di produzione.

Per diminuire tali costi di produzione si arriva talvolta ad usare tufo invece di mattoni; mattoni traforati invece di mattoni pieni; agglomerati invece di mattoni. Il problema di fondo rimane sempre lo stesso: ridurre l'alto costo di fabbricazione.

Se un'innovazione deve essere tentata, ebbene la si applichi su larghissime basi: non è la sperimentazione su un villaggio che può fornirci la soluzione di questo assillante problema. Non dobbiamo fare leggi integrative e sussidiarie di progetti non realizzati. In Italia siamo ancora molto indietro nel campo della edilizia su vasta scala e solo da poco il Ministero dei lavori pubblici ha accettato che si facciano ponti con il cemento precompresso. Quello che viene autorizzato ora è solo un esperimento.

Il problema rimane quello di sempre: la diminuzione dei costi. Per il resto, si tratta di piccoli accorgimenti nella fabbricazione, che non possono determinare situazioni nuove.

Purtroppo, in Italia si continuano a compiere esperimenti che non servono alla causa della edilizia, nè ai fini generali della economia nell'edilizia.

Tanto per restare nel campo dell'edilizia, prendo ad esempio l'I.N.A.-Casa: non si può negare che essa abbia fatto grandi cose; ma giunta ad un certo punto è passata alla realizzazione di tutti i progetti, possibili ed immaginabili, che passavano per le menti degli architetti, con quali risultati è facile immaginare.

Non basta modificare una cucina, guadagnare due metri di spazio, per risolvere un problema di così vasta portata. Si trovi piuttosto un progetto che risponda ai fini economici ed a quelli dell'edilizia e su tale progetto si compiano tutti gli esperimenti possibili. Tali ritengo essere i difetti del disegno di legge in discussione e con questo non si creda che io sia contrario alla sua approvazione.

Concludendo: che il Ministero dei lavori pubblici abbia uffici per progetti e studi è logico e necessario; ma, se non si stanziavano dieci miliardi di lire per lo studio approfondito e definitivo del problema, tutti i nostri sforzi saranno vani. Sarei grato al senatore Focaccia, che è la persona più altamente qualifica-

ta per fornire lumi in materia, se volesse esprimere il suo punto di vista.

CAPPELLINI. Che cosa rileviamo dalla relazione? Che in base all'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, due miliardi e mezzo dovevano essere spesi entro il 30 giugno 1955. Siamo alla fine del 1957 e si chiede la proroga al 1958. La prima domanda che ci dobbiamo fare è questa: perchè il Governo, tra l'altro, ha atteso ben due anni e mezzo prima di presentare una richiesta di proroga? Perchè si è atteso tanto?

Se, come noi riteniamo, il disegno di legge in discussione ha la sua importanza, si deve osservare che c'è una lacuna gravissima, incomprendibile: un vuoto di due anni e mezzo. Che cosa ha fatto, durante questo periodo, il Ministero per i lavori pubblici? Perchè non si è preoccupato prima di presentare la richiesta di proroga, se non era in grado di impiegare la somma entro i termini di legge? E poi, data la grande esigenza di nuove costruzioni, perchè il Ministero non si è attrezzato, e non ha portato avanti la costruzione delle case per impiegare la somma — due miliardi e mezzo — nei termini stabiliti dalla legge? Questa è l'osservazione di fondo. Al momento in cui si è votata la legge, si poteva stabilire un termine maggiore: però, anche ammesso che non si potesse portare a termine tutto il programma entro i termini stabiliti dalla legge, era a quella scadenza che si doveva richiedere la proroga, o, caso mai, dopo due o tre mesi. Come si può giustificare il fatto che le proroga venga richiesta dopo due anni e mezzo? Durante tutto questo periodo, cosa hanno fatto i funzionari? La domanda è seria, anche se finiremo con l'approvare il disegno di legge in discussione.

Circa le argomentazioni del senatore Pucci, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su alcune cose. Nella relazione è scritto che con la legge 31 luglio 1954, n. 626, venne stanziata la somma di 2.500 milioni per l'attuazione di un progetto di costruzione di nuclei rurali ed urbani di case a basso costo, comprendente studi sulla tecnica edilizia, per una maggiore produttività in tale settore. Più avanti si afferma che a tal fine è stato istituito un Comitato, e si dice, testualmente: « Tale Comi-

tato elaborò un programma generale, comprendente, oltre alla costruzione sperimentale di gruppi di abitazioni: studi di nuove tecniche di progettazione ed esecuzione dei lavori edilizi, indagini destinate a individuare i mezzi più opportuni per accrescere la produttività nella fabbricazione e nell'uso dei materiali da costruzione, nonché nell'impiego delle attrezzature di cantiere; ricerche generali sul fabbisogno qualitativo e quantitativo di abitazioni, con particolare riguardo all'edilizia popolare e all'edilizia rurale e sui mezzi più economici per soddisfare il fabbisogno stesso in relazione alle caratteristiche ambientali; attuazione di iniziative di assistenza tecnica e di divulgazione dei criteri produttivistici, attraverso corsi di istruzione professionale, di insegnamento della produttività nell'edilizia, di addestramento all'impiego sperimentale di piccoli utensili e di attrezzature moderne ».

Sono d'accordo nel ritenere utili queste cose, ma non le conosco; per cui vorrei proporre che, mentre ancora discutiamo il presente disegno di legge, il Ministero invii a tutti i componenti la nostra Commissione il risultato degli studi effettuati, per sapere, ad esempio, quali saranno i materiali nuovi che verranno impiegati nelle case-pilota, per sapere come questi programmi verranno elaborati, e quali siano le idee nuove nel campo dell'edilizia.

Se l'onorevole Sottosegretario non è in grado di dare immediatamente le informazioni che sono state richieste dal senatore Pucci (richiesta che faccio mia), vorrei pregarlo di farci pervenire i risultati di questi studi, che serviranno in futuro per il migliore andamento dei lavori della nostra Commissione.

Ciò detto, e riaffermate le critiche, che ritengo fondate, nei confronti del Ministero dei lavori pubblici, dichiaro che noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in discussione.

CROLLALANZA. Mi pare che sia sorto un equivoco.

È bene chiarire che il Ministero dei lavori pubblici ha un suo servizio tecnico che, attraverso l'apprendimento delle novità tecniche, elabora continuamente, sia nel campo delle costruzioni, sia in quello dell'impiego dei materiali, nuovi criteri nel settore delle opere pub-

bliche. Il Ministero mette in grado questo servizio di seguire il progresso scientifico nazionale e internazionale e di procedere, nello stesso tempo, ad esperimenti per proprio conto, sia nel campo degli studi, sia nel campo delle pratiche realizzazioni.

Anche l'A.N.A.S., coi propri servizi tecnici, si tiene aggiornata sui nuovi impasti, che consentono di migliorare continuamente la tecnica della costruzione di strade.

Prima ancora che venissero stanziati i fondi, dei quali oggi ci occupiamo, il Ministero, nei limiti delle sue possibilità, aveva sempre assicurato dei mezzi finanziari, per mettere questo servizio in grado di adoperarsi per le finalità per le quali era stato istituito.

Adesso è di moda la produttività, una nuova trovata che ci viene dall'America.

In conseguenza di questo vento di novità che ci è venuto d'oltreoceano, anche il Ministero si è fatto assegnare dei fondi per incrementare le sue possibilità, per estendere il campo nel quale prima aveva lavorato in limiti modesti, per poter uscire dal campo chiuso, per passare a esperimenti un po' in grande, come frutto di tutti gli studi e di tutte le esperienze acquisite in passato. È per questa ragione che il Sottosegretario ci comunica che esistono già i progetti che dovrebbero rappresentare la dimostrazione pratica di tutta una serie di studi compiuti nel frattempo.

Il senatore Amigoni mi ha detto di aver indirettamente seguito questa attività, la quale, pur rimanendo nel campo astratto, è suscettibile di dare dei buoni risultati.

Il senatore Cappellini, sviluppando le osservazioni del senatore Pucci, il quale, come tecnico, come architetto, si preoccupa di sapere qualcosa di più in materia, vorrebbe che fossero sottoposti — non già come condizione per l'approvazione del disegno di legge in esame, ma quasi a conforto dell'adesione che ad esso daremo — ai membri della Commissione, che abbiano una particolare competenza, gli studi che il Servizio tecnico del Ministero ha effettuato finora, e anche i dettagli su quegli esperimenti che vorrebbe eseguire attraverso qualche costruzione.

Nulla impedisce, a qualsiasi componente dei due rami del Parlamento di recarsi al Ministero dei lavori pubblici a prendere conoscen-

za di quello che in materia si sta facendo. Il Ministero stesso non avrebbe, penso, alcuna difficoltà a darne cognizione a chi fosse particolarmente versato in materia; ma non confondiamo le nostre attribuzioni coi compiti specifici del Ministero per i lavori pubblici, e, nel caso particolare, teniamo in considerazione le finalità che con il disegno di legge in discussione si vogliono realizzare.

Noi ci dobbiamo preoccupare dell'aspetto amministrativo dei disegni di legge che sono sottoposti alla nostra approvazione.

Dobbiamo accertare se il Ministero dei lavori pubblici abbia o meno, sia pure attraverso una proroga, la possibilità di spendere opportunamente due miliardi e mezzo per poter effettuare delle sperimentazioni in questo campo.

Noi facciamo i legislatori, e come tali ci dobbiamo preoccupare solo che sia opportuna una determinata spesa.

Il senatore Pucci, in effetti, ha detto cose giuste. In materia urbanistica, ad esempio, si tratta anzitutto di vedere se un fabbricato o un quartiere costruito con determinato materiale, in un determinato modo, possa consentire di realizzare il costo medio, vuoto per pieno, di un vano, a 300-350 mila lire, anzichè a 500-600 mila.

Le osservazioni che sono state fatte possono essere portate, attraverso il nostro Sottosegretario, al Servizio tecnico del Ministero, perchè potenzi la sua attività.

Direi, inoltre, che due miliardi e mezzo sono una cifra assai modesta se si vuole fare sul serio, se ci vogliamo tenere aggiornati sulla tecnica moderna in Italia e all'estero. Facciamo voti che il Tesoro non sia avaro nel fornire i mezzi.

Con i rilievi fatti, credo che possiamo tranquillamente approvare il disegno di legge in discussione, augurandoci che altri provvedimenti del genere mettano il Ministero dei lavori pubblici sempre più in condizione di assolvere adeguatamente i compiti ad esso affidati.

PRESIDENTE. Vorrei domandare al Sottosegretario di illuminarmi su una questione che la coscienza mi pone: a chi saranno assegnate queste case, e, ancora, quali sono le ragioni che

hanno fatto prescegliere determinate provincie e città, e non altre?

FOCACCIA. Volevo aggiungere qualcosa a quello che ha detto il collega Pucci; sono d'accordo senz'altro con lui, perchè quello che ha detto è esatto. Credo pertanto che le proposte da lui formulate possano essere tenute presenti dal Sottosegretario, che riferirà a chi di dovere.

Se leggiamo però con attenzione quello che è scritto nel testo a stampa, molte delle riserve formulate devono considerarsi superate perchè nella relazione è descritta l'attività del Comitato per la produttività nell'edilizia, ed il relativo programma dei lavori. Mi diceva in proposito il collega Amigoni che questo programma è stato fatto anche tenendo conto dei materiali da costruzione; non so se sia stato considerato anche il caso delle case prefabbricate, ma ritengo di sì, tanto è vero che lo studio di cui si tratta è stato richiesto anche allo estero. Ritengo quindi che molti dei desideri espressi siano già stati tenuti presenti.

PUCCI. Chiedo scusa se profitto di questo argomento per fare alcune osservazioni in merito a quanto accennato dal collega Cappellini.

Il difetto fondamentale, se permettete, di tutta l'organizzazione del nostro Paese, e non solo nel campo tecnico, a parte i segreti militari e scientifici, è proprio quello di permettere la esistenza di una serie di circoli chiusi che non comunicano mai tra loro; ciascuno agisce nel proprio ambito, conclude nel proprio ambito e i cittadini non partecipano, non conoscono e non amano lo Stato, perchè non conoscono quello che è e quello che fa lo Stato.

Tutto è sciorinato a cose già fatte; nascono degli scandali e non si sa nè come nè perchè. Tutto ciò non va a favore della causa della democrazia, nè determina mai nel cittadino una conoscenza profonda dei problemi del suo Paese.

Il problema fondamentale da risolvere consiste nel mettere il nostro popolo a conoscenza dello sforzo generale che si fa per il miglioramento delle condizioni del Paese.

Ora, purtroppo, il fatto che alcuni organi agiscano nella loro competenza, e noi nella no-

stra, non ci mette mai in grado di spiegare che cosa si fa e che cosa si vuole fare.

Noi possiamo dire che si sono stanziati 2 miliardi e mezzo per fare degli esperimenti di tipo scientifico e tecnico sul problema della edilizia popolare, ma è poco, è estremamente poco.

Se queste questioni, viceversa, fossero conosciute, noi potremmo essere tramite di divulgazione, di discussione, di dibattito di questo problema nelle riviste: si potrebbero creare le condizioni per un vero risorgere di tutta la attività edilizia.

Il nostro Paese una volta andava fiero di una cosa: aveva al Ministero dei lavori pubblici dei tecnici di eccezionale valore — e probabilmente ci sono ancora — e aveva una rivista che era a disposizione dei tecnici.

CROLLALANZA. Sono gli « Annali » e si pubblicano ancora.

PUCCI. Ma quando si vanno a consultare gli « Annali » pubblicati in questi ultimi tempi, e credo che molti colleghi l'abbiano fatto, abbiamo l'amarezza di constatare a quale punto siamo scesi. I nostri tecnici idraulici facevano testo, in Europa e fuori, molti nostri tecnici insegnavano in materia edilizia. Oggi siamo scesi di molti gradini nella scala dei valori tecnici internazionali. E questo perchè? Perchè non siamo mai in grado di mettere tutti a conoscenza di quello che avviene.

Nel nostro Paese c'è molta genialità e capacità di assorbimento; se determinati problemi fossero portati a conoscenza di tutto il nostro popolo, o almeno di tutti coloro che si interessano di questa materia, probabilmente si avrebbero risultati migliori. Ma proprio il difetto fondamentale del nostro Paese è di non avere fiducia nell'apporto generale del popolo, considerato forse solo come massa di manovra, non come massa di produttività vera, della produttività dell'ingegno, che è la cosa più nobile che ci sia nella nostra terra.

Perchè non si vuole cambiare sistema?

Vede, senatore Crollalanza, il fatto che lei dica: « Non è di nostra competenza », rappresenta un autolesionarsi, un diminuirsi.

Noi dobbiamo essere gli strumenti fondamentali della democrazia e del progresso del nostro Paese; il diminuire la nostra sfera di

competenza significa diminuire la possibilità di creare le condizioni di uno sviluppo generale nel nostro Paese.

Ma questo accade, scusate, colleghi, proprio per l'insufficienza, la chiusura, e l'impenetrabilità dei vari settori di produzione in Italia.

Se l'esperimento su cui discutiamo fosse conosciuto da tutte le imprese italiane, in poco tempo il Ministero avrebbe l'apporto di innumerevoli soluzioni geniali dei vari problemi, e sarebbe un apporto continuo, un elemento continuo di produttività ben più alto di quello che non si possa ottenere con due miliardi e mezzo.

Guardate la Svezia: non v'è artigiano in tale nazione che non partecipi alla vita del Governo; non v'è artigiano in Norvegia che non partecipi alla vita politica e tecnica del suo Paese; e la Germania, quella Germania che tanto spesso voi portate ad esempio, come una nazione altamente capace di risolvere rapidamente i suoi problemi economici, ha ampia fiducia nel popolo, che partecipa, tutto allo sviluppo del proprio Paese.

Noi invece abbiamo solo delle sfere elevate che decidono, senza appello.

Tutti attendono dai giornali, che spesso le forniscono molto vaghe e poco precise, delle spiegazioni su quello che avviene nel nostro Paese. E così si crea una massa passiva di uomini che attendono, mentre dall'altra parte pochi uomini decidono le sorti dell'Italia.

Approviamo il disegno di legge in discussione, ma confidiamo che il Ministero voglia portare a conoscenza della nostra Commissione i dati relativi a questi problemi, che interessano altamente l'economia italiana.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Prendo la parola soltanto per rispondere brevemente e doverosamente alle osservazioni che sono state fatte.

Rispondo per primo al senatore Pucci: indubbiamente tutte le questioni sollevate sono tenute presenti dal Ministero dei lavori pubblici. Desidero precisare che, per quanto riguarda la composizione dell'organismo che deve presiedere all'attività sperimentale nel campo della produttività nell'edilizia, vi sono già disposizioni di legge, e mi riferisco all'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626, in virtù

del quale il Ministero dei lavori pubblici, per svolgere gli esperimenti, è tenuto a servirsi della collaborazione della 1^a Giunta U.N.R.R.A.-Casas, degli Istituti per le case popolari, dei Consorzi di cooperative che abbiano almeno cinque anni di anzianità, dello Istituto I.N.A.-Casa e di Enti scientifici universitari o professionali.

Infatti la predisposizione di questa attività è stata dal Ministero organizzata proprio su questa base e sono stati disposti disciplinari e convenzioni, disciplinari che non possono essere messi in esecuzione proprio per la mancata proroga del termine prestabilito.

Al senatore Cappellini devo rispondere che il Ministero non ha aspettato due anni e mezzo per chiedere la proroga; si è trattato invece di una interpretazione diversa della legge istitutiva di questo fondo. Tale legge, come ho osservato forse troppo rapidamente poco anzi, all'articolo 8 stabilisce che le parti delle somme stanziare in bilancio, le quali entro il 30 giugno 1955 non risultassero impegnate, saranno devolute al fondo generale per l'incremento della produttività.

Questo « risultassero impegnate », ha avuto una diversa interpretazione: il Ministero dei lavori pubblici riteneva infatti che, essendo state predeterminate le linee del programma e gli impegni finanziari occorrenti per svolgere ciascuna delle attività previste nel programma, per ciò fosse già assolto l'impegno stabilito nella legge; invece il Tesoro ha interpretato la norma nel senso di ritenere che le somme non effettivamente impegnate per l'erogazione dovessero subire la devoluzione al fondo di cui ho detto.

Proprio in seguito a questa diversità di opinioni si è riscontrata l'esigenza di presentare un disegno di legge che chiarisse questo punto, e quindi stabilisse una proroga esplicita all'utilizzazione dei fondi di cui trattasi.

Ringrazio il senatore Crollanza per il chiarimento che ha voluto dare sull'attività dei servizi tecnici del Ministero. Il Dicastero dei lavori pubblici si propone di potenziare la sua attività e i suoi compiti in questo settore, anche attraverso i mezzi straordinari del genere di quello su cui si discute, e che vengono ad integrare i mezzi indubbiamente non abbondanti di cui dispone per potere

svolgere la sua attività di carattere scientifico e divulgativo.

Al Presidente devo dire che le case costruite secondo il piano di attuazione del programma, di cui è cenno nel provvedimento in esame, saranno assegnate in base all'attuale legislazione per l'edilizia popolare.

Il Presidente ha anche chiesto perchè siano state scelte determinate città invece di altre. Rispondo che gli esperimenti dovevano essere concentrati in alcune località. Si sono scelte tali località sulla base delle esigenze effettive di ricostruzione nelle località stesse. Dal piano si vede che è stata data la prevalenza a province dell'Italia meridionale e insulare per il maggior fabbisogno di costruzioni popolari che si verifica in tali zone.

Ringrazio anche il senatore Focaccia per il chiarimento che ha dato in ordine ai vari compiti che spettano al Comitato.

Con queste brevi dichiarazioni, assicuro tutti i senatori — e in particolare i senatori Pucci e Cappellini — che, una volta definito, il programma dei lavori sarà divulgato (perchè uno dei compiti fondamentali di questo piano è non solo quello di studiare i sistemi dell'edilizia per la così detta produttività nel campo edilizio, ma anche quello di portare a conoscenza di tutto il Paese i risultati conseguiti) e rinnovo la preghiera alla Commissione di volere approvare il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È fissato al 30 giugno 1958, il termine per l'impegno della somma di lire 2.500 milioni preveduta dall'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

(È approvato).

Art. 2.

I progetti di qualsiasi importo delle costruzioni previste dalla presente legge sono ap-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120^a SEDUTA (5 dicembre 1957)

provati, in deroga alle disposizioni vigenti, dal Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 3.

Le spese generali per lo svolgimento delle attività di competenza del Ministero dei lavori pubblici per il coordinamento e per l'attuazione del programma non possono superare l'1 per cento della somma di lire 2.500 milioni.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale » (1704-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale » già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I velocipedi debbono essere muniti:

a) per la frenatura: di due freni indipendenti ad azione pronta ed efficace;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa o di un idoneo dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali

debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa arancione.

Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano quando si tratti di velocipedi in competizioni sportive.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva.

AMIGONI, *relatore*. Al punto c) del primo comma si deve leggere: « ...posteriormente di una luce rossa e di un idoneo dispositivo... » sostituendo la disgiuntiva: « o » con la congiunzione: « e ».

Proporrei inoltre la modifica del penultimo capoverso dell'articolo 1, riguardante le competizioni sportive. La nuova dizione dovrebbe essere la seguente: « Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano ai velocipedi durante lo svolgimento di competizioni sportive ». In sostanza si desidererebbe che la limitazione avesse vigore soltanto al momento della competizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Amigoni, tendente a sostituire, alla lettera c) del primo comma, la disgiuntiva « o » con la congiunzione « e ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione il secondo emendamento presentato dal relatore, relativo a una nuova formulazione del secondo comma, della quale è già stata data lettura.

(È approvato).

AMIGONI, *relatore*. Propongo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1. Tale ultimo comma, in una dizione modificata, potrà essere preso in esame dopo l'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Amigoni.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« I velocipedi debbono essere muniti:

a) per la frenatura: di due freni indipendenti ad azione pronta ed efficace;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un idoneo dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa arancione.

Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano ai velocipedi durante lo svolgimento di competizioni sportive ».

(È approvato).

Art. 2.

I veicoli a trazione animale debbono essere muniti:

1) anteriormente di una segnalazione a luce propria, bianca non abbagliante, collocata a sinistra e visibile di notte ed in normali condizioni atmosferiche nella direzione di marcia da almeno 100 metri di distanza. Sono consentiti due segnali, purchè collocati simmetricamente;

2) posteriormente di due segnali riflettenti rossi collocati in modo che risultino pienamente visibili, quali che siano la struttura del veicolo e la conformazione del carico a non meno di 100 metri di distanza, in condizioni atmosferiche normali se investiti dalla luce di un faro regolamentare di autoveicolo.

L'accensione del segnale a luce propria è obbligatoria durante la marcia del veicolo da mezz'ora prima del tramonto del sole a mezza ora prima del suo sorgere; è altresì obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia, nonchè durante le soste, salvo che queste avvengano negli spazi nei quali sono consentite ed i veicoli siano resi visibili dall'illuminazione stradale.

Secondo il mio punto di vista, fissare il limite dei 100 metri, significa limitare la funzionalità della norma, perchè vi è sempre possibilità di contestazione.

AMIGONI, *relatore*. Giustissima l'osservazione, ma ritengo che da parte degli organi competenti si potranno emanare più precise disposizioni al riguardo. Comunque proporrei la seguente nuova formulazione dell'articolo:

« I veicoli a trazione animale debbono essere muniti:

a) anteriormente di una segnalazione a luce propria, bianca non abbagliante, collocata a sinistra; sono consentiti due segnali purchè collocati simmetricamente;

b) posteriormente di un segnale riflettente e di una luce rossa collocati in modo che risultino pienamente visibili, quali che siano la struttura del veicolo e la conformazione del carico ».

L'ultimo comma dell'articolo 2, potrà essere preso in esame dopo l'articolo 3.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Con l'indicazione dei metri si è voluto stabilire il minimo di luminosità del raggio di luce del fanalino; altrimenti qualsiasi conduttore di carro, ad esempio, può accendere un fiammifero ed affermare di essere in regola.

AMIGONI, *relatore*. Comunque anche in tale caso si potrebbe usare una dizione generica, lasciando agli organi competenti il modo di fissare le relative norme.

CAPPELLINI. Resta in ogni caso provato che la distanza di 100 metri è notevole.

AMIGONI, *relatore*. I carri a trazione animale debbono avere, comunque, una luce visibile a cento metri di distanza, soprattutto per le macchine che sopraggiungono e che, se veloci, non avrebbero la possibilità di frenare.

PRESIDENTE. Lasciamo che vengano stabilite le condizioni tecniche, poi tutto si risolverà automaticamente.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ripeto che l'indicazione dei metri non riguarda la facoltà concessa all'agente della polizia stradale di elevare contravvenzione se la norma relativa a tale distanza non è rispettata, ma più che altro serve ad indicare il grado di luminosità della sorgente luminosa.

FOCACCIA. Penso sia utile e non superfluo indicare la distanza di 100 metri, che rappresenta un sistema pratico e semplice per poter individuare la luminosità della fonte, poichè in caso contrario non sarebbe facile accertare il grado di potenza della luce.

AMIGONI, *relatore*. Come sono stati aboliti i 30 metri per il raggio d'azione del suono del segnale acustico, così possono essere aboliti i 100 metri per stabilire la luminosità di un segnalatore.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non voglio insistere: resta solo inteso che se il problema non sarà risolto nel disegno di legge che stiamo discutendo, vi si provvederà con regolamento.

FOCACCIA. Rammentate però che per una macchina che vada a 100 chilometri orari, occorrono più di 150 metri per il frenaggio.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Se la Commissione lo ritiene opportuno, il limite per la segnalazione visiva potrà essere considerato nel regolamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato presentato dal relatore, e così formulato:

« I veicoli a trazione animale debbono essere muniti:

a) anteriormente di una segnalazione a luce propria, bianca non abbagliante, collocata a sinistra;

b) posteriormente di un segnale riflettente rosso e di una luce rossa collocati in modo che risultino pienamente visibili, quali che siano la struttura del veicolo e la conformazione del carico ».

(È approvato).

A questo punto — giusta la proposta avanzata dal relatore — si deve esaminare l'ultimo comma dell'articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

« Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva ».

CAPPELLINI. Propongo che si usi la dizione: « Con decreti del Presidente della Repubblica » e che si aggiungano, infine, le parole: « liberi gli interessati di rivolgersi ai fornitori di proprio gradimento per l'acquisto e l'applicazione dei dispositivi di cui agli articoli 1 e 2 ».

AMIGONI, *relatore*. Ritengo la seconda proposta del senatore Cappellini superflua, in quanto non v'è alcuna disposizione che obblighi gli interessati a fornirsi da un rivenditore piuttosto che da un altro. Piuttosto ritengo utile fissare un termine, sia per l'entrata in vigore dei decreti che per la pubblicazione degli stessi, onde consentire a più ditte di entrare in concorrenza.

CAPPELLINI. Vorrei un chiarimento: nel disegno di legge in discussione una aggiunta del genere è consentita, o meno?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Penso sia pleonastica.

PRESIDENTE. Bisogna che si comprenda che la libertà di acquisto rientra nella normalità della vita civile e giuridica.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La legge si preoccupa solo di fissare le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione. Che poi chi è tenuto ad usare tali dispositivi se li fabbrichi di persona o li acquisti, non interessa.

CAPPELLINI. Ritengo la mia seconda proposta di emendamento. Insisto invece sull'altra proposta di sostituire alle parole: « Con de-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120^a SEDUTA (5 dicembre 1957)

creto del Ministro dei lavori pubblici » le altre: « Con decreti del Presidente della Repubblica ».

PRESIDENTE. Si potrebbe sempre usare la dizione: « Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Praticamente poi è la stessa cosa, in quanto tutti i decreti sono firmati dal Presidente della Repubblica.

AMIGONI, *relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare la dizione proposta dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2-bis, nella seguente formulazione:

« Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dei trasporti, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva ed acustica, di cui agli articoli 1 e 2 ».

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni del precedente articolo 2 debbono essere osservate da ciascun veicolo anche nel caso di più veicoli i quali marcino in colonna.

(È approvato).

Come ha dianzi proposto il relatore, si deve ora esaminare l'ultimo comma dell'articolo 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati che dovrebbe costituire un altro articolo, a stante, salvo coordinamento; ne do nuovamente lettura:

« L'accensione del segnale a luce propria è obbligatoria durante la marcia del veicolo da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere; è altresì obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia, nonchè durante le soste, salvo che queste avvengano negli spazi nei quali sono consentite

ed i veicoli siano resi visibili dalla illuminazione stradale ».

AMIGONI, *relatore*. Proporrei, per una migliore formulazione dell'articolo, di sostituire le parole: « L'accensione del segnale a luce propria » con le altre: « L'accensione delle luci di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Amigoni.

(È approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 2 con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

AMIGONI, *relatore*. Propongo che sia ripristinato ed inserito a questo punto l'articolo 4 del testo già approvato dal Senato (soppresso dalla Camera), che era del seguente tenore:

« Ai negozianti ed ai noleggiatori è vietato vendere o noleggiare biciclette e tricicli, anche con motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc. che non siano provvisti degli apparecchi indicati nell'articolo 1.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire ottomila a lire ventimila », in una nuova dizione così concepita:

« Ai negozianti ed ai noleggiatori è vietato vendere o noleggiare velocipedi, anche con motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc., che non siano provvisti dei dispositivi indicati all'articolo 1.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire ottomila a lire ventimila ».

PRESIDENTE. Io avevo già fatto una osservazione che torno a ripetere: proporrei di togliere le parole « ai negozianti », per non intralciare la vendita dei velocipedi. L'acquirente può mettere in opera per conto proprio questi dispositivi.

AMIGONI, *relatore*. Non ritengo opportuno la soppressione di cui sopra ed anzi, aggiungo, si potrebbe arrivare ad inserire anche la parola: « i fabbricanti ».

PRESIDENTE. Dobbiamo però tenere presente che qualche persona può essere già in possesso di questi dispositivi.

CAPPELLINI. Concordo con il pensiero espresso dal Presidente.

PRESIDENTE. I noleggiatori invece hanno il dovere di consegnare le biciclette nelle condizioni e con i dispositivi stabiliti dalla legge. Pertanto direi di togliere le parole: « ai negozianti » e mantenere solo quelle: « ai noleggiatori », senza aggiungere le altre: « ai fabbricanti ».

AMIGONI, *relatore*. Se il Governo non ha nulla in contrario, ritengo che si possa aderire alla proposta del Presidente.

CAPPELLINI. Riterrei opportuno specificare ulteriormente, specialmente nel caso dei velocipedi, che spesso vengono venduti anche a pezzi staccati, e sono montati poi dagli acquirenti. In questo caso è essenziale che l'utente rispetti la legge perchè chi acquista un velocipede mancante del dispositivo prescritto, è tenuto a provvedere all'applicazione di esso; non possiamo però obbligare il negoziante ad applicare i segnalatori.

AMIGONI, *relatore*. È chiaro comunque che tutte le fabbriche di un certo rilievo muniranno i velocipedi di questi accessori anche perchè, ove siano messi in opera durante la fabbricazione, il costo di essi è minore.

CAPPELLINI. Ma le fabbriche molte volte, per determinati accessori, non provvedono all'applicazione: ad esempio, il campanello ed il fanale, in genere, non sono compresi nel prezzo della bicicletta.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Troverei più logico che fosse previsto l'obbligo dell'applicazione dei dispositivi anche per i negozianti, al fine di ottenere maggiore uniformità nell'applicazione delle apparecchiature di sicurezza, nonchè per maggiore comodità dei clienti stessi, i quali così trovereb-

bero il velocipede già pronto, senza essere obbligati a sostenere una spesa supplementare per l'applicazione dei dispositivi.

AMIGONI, *relatore*. Effettivamente, esaminando bene la proposta del Presidente, penso che tutti i negozianti applicheranno questi accessori, perchè è molto più comodo per i clienti; ritengo però inopportuno stabilire un'obbligo così tassativo e con una ammenda piuttosto grave. Si potrebbe quindi limitare ai noleggiatori l'obbligo della applicazione dei dispositivi.

CAPPELLINI. Ritengo che l'ammenda sia troppo grave.

AMIGONI, *relatore*. Credo che, per quanto concerne i noleggiatori, non vi sia troppo da preoccuparsi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a ripristinare l'articolo 4 del testo già approvato dal Senato, nella seguente nuova formulazione:

« È vietato noleggiare velocipedi anche con motore ausiliario fino a 50 cmc. che non siano provvisti dei dispositivi indicati nell'articolo 1.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire ottomila a lire ventimila ».

(È approvato).

Art. 4.

La inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 300.

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del decreto interministeriale, di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso.

AMIGONI, *relatore*. Di questo articolo propongo la seguente nuova formulazione:

« I decreti di cui all'articolo 3 devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni della legge stessa entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione della presente legge ».

In altre parole si ritiene opportuno stabilire per il Ministero un termine di tre mesi, entro il quale i decreti dovranno essere emanati.

CAPPELLINI. Perchè si vuole fissare questo termine?

AMIGONI, *relatore*. Perchè vogliamo evitare il pericolo che i decreti vengano fatti all'ultimo momento, mentre è necessario fissare il termine di entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Senza arrivare a questo, si può fissare un termine preciso per l'entrata in vigore della legge, ed entro tale termine i decreti devono essere emanati.

AMIGONI, *relatore*. Dobbiamo lasciare un certo lasso di tempo tra l'emaneazione di questi decreti e l'entrata in vigore della legge. È per questo motivo che ritengo necessario stabilire i due termini.

CAPPELLINI. A me sembra che il fatto di fissare un termine per la presentazione dei decreti sia una innovazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Proporrei di lasciare immutato il testo del primo comma dell'articolo così come proposto dal relatore:

« I decreti di cui all'articolo 3 devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge ».

Del secondo comma si potrebbe, forse, fare a meno, in quanto si sa quanto tempo dopo la sua pubblicazione, una legge entra in vigore ».

AMIGONI, *relatore*. In verità intendevo riferirmi ad un'altra questione, alla necessità cioè di lasciare un lasso di tempo tra l'emaneazione dei decreti da parte del Presidente della Repubblica, o da parte del Ministro, e l'entrata in vigore della legge, al fine di permettere la libera concorrenza tra i vari fornitori di dispositivi di sicurezza. Desideravo assicurarmi contro l'eventualità che il decreto uscisse, ad esempio, 15 giorni prima dello scadere dei sei mesi.

Noi, torno a ripetere, dobbiamo stabilire un termine per l'emaneazione dei decreti — di tre, quattro, cinque mesi, non ha importanza — e poi bisogna lasciare un secondo lasso di tempo affinché tutti i possessori di velocipedi possano essere in grado di provvedere, o comprandoli sul mercato o costruendoli in proprio, ad applicare detti dispositivi. In un primo tempo avevo proposto di fissare il termine in tre mesi, ma forse sarebbe più opportuno sostituire tale termine con quello di sei mesi.

CAPPELLINI. Interpreto le osservazioni del senatore Amigoni nel senso che egli teme che questi decreti vengano emessi con ritardo eccessivo. Dobbiamo quindi stabilire un termine per la pubblicazione dei decreti sulla *Gazzetta Ufficiale*, e poi stabilire un certo periodo tra la pubblicazione predetta e la entrata in vigore della legge, in modo da consentire l'applicazione dei dispositivi in questione evitando nel contempo che si verifichino esclusioni di fatto, a favore dei fabbricanti più attrezzati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, senatore Amigoni, tendente a sostituire la dizione dell'articolo 5 del testo modificato dalla Camera dei deputati con la seguente:

« I decreti di cui all'articolo 3 devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni della legge stessa entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei predetti decreti ».

(È approvato).

Do ora lettura dell'intero disegno di legge, nel testo coordinato:

Art. 1.

I velocipedi debbono essere muniti:

a) per la frenatura: di due freni indipendenti ad azione pronta ed efficace;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un idoneo dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa arancione.

Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano ai velocipedi durante lo svolgimento di competizioni sportive.

Art. 2.

I veicoli a trazione animale debbono essere muniti:

a) anteriormente di una segnalazione a luce propria, bianca non abbagliante, collocata a sinistra; sono consentiti due segnali, purchè collocati simmetricamente;

b) posteriormente di un segnale riflettente rosso e di una luce rossa, collocati in modo che risultino pienamente visibili, quali che siano la struttura del veicolo e la conformazione del carico.

Art. 3.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dei trasporti, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva ed acustica, di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente articolo 2 debbono essere osservate da ciascun veicolo anche nel caso di più veicoli i quali marcino in colonna.

Art. 5.

L'accensione delle luci di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è obbligatoria durante la marcia del veicolo da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere; è altresì obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia, nonchè durante le soste, salvo che queste avvengano negli spazi nei quali sono consentite ed i veicoli siano resi visibili dalla illuminazione stradale.

Art. 6.

È vietato noleggiare velocipedi, anche con motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc., che non siano provvisti dei dispositivi indicati nell'articolo 1.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire ottomila a lire ventimila.

Art. 7.

La inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 300.

Art. 8.

I decreti di cui all'articolo 3 devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni della legge stessa entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei predetti decreti.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spezzano e De Luca Luca: « Concessione gratuita dei viaggi di andata e ritorno per gli elettori che al momento delle elezioni si trovino in località diverse da quella della sede elettorale nella quale sono iscritti » (2044).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spezzano e De Luca Luca: « Concessione gratuita dei viaggi di andata e ritorno per gli elettori che al momento delle elezioni si trovino in località diverse da quella della sede elettorale nella quale sono iscritti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Faccio presente l'opportunità di rinviare la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno non essendo presente il rappresentante del Ministero dell'interno.

CAPPELLINI. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi presenti, del nostro Presidente e del rappresentante del Governo sul disegno di legge in esame.

Recentemente il ministro Angelini ha detto, e prego l'onorevole Sottosegretario di prendere nota delle mie parole, che questo disegno di legge avrebbe gravato il bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie senza avere una corrispondente copertura. Noi abbiamo già approvato un disegno di legge che fa carico ai vari Dicasteri delle spese sostenute dall'Amministrazione ferroviaria per i servizi prestati a loro favore: e il Ministro riferendosi a tale provvedimento disse: « Spero che la Camera approvi rapidamente questo disegno di legge in modo che ogni Ministero tenga a proprio carico le spese di sua competenza, affinché le Ferrovie non debbano sobbarcarsi a spese che non le riguardano. Quando quel disegno di legge sarà stato approvato, verrà fuori, spero, anche la copertura delle spese per i viaggi previsti nel provvedimento presentato dai senatori Spezzano e De Luca Luca ».

Qual'è il Ministero che dovrà sostenere la spesa prevista dal provvedimento in esame? Il Ministero dell'interno?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Dovrebbe essere così.

CAPPELLINI. Se oggi il disegno di legge cui prima mi riferivo è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, esiste già il Dicastero cui deve far carico la spesa prevista per il provvedimento in discussione.

Chiedo pertanto che questo disegno di legge venga posto all'ordine del giorno della prossima seduta, perchè la data delle elezioni si avvicina e questo è un argomento che interessa indistintamente tutti i partiti. Prego il rappresentante del Ministero dei trasporti di prendere contatto, se crede, con il Ministero dell'interno e con altri Ministeri, al fine di risolvere il problema impostato dal provvedimento in esame.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Desidero far rilevare che esistono ostacoli di carattere formale e di carattere sostanziale all'approvazione del disegno di legge in discussione.

Le opposizioni di carattere formale provengono dal Ministero dell'interno e dal Ministero dei trasporti i quali sostengono che, essendo i loro stanziamenti già definitivamente assegnati, non possono accollarsi questo nuovo onere, la cui entità è di 3 miliardi e mezzo di lire. Vi è poi una opposizione di carattere sostanziale, fatta dai Ministeri del tesoro e del bilancio, i quali osservano che non è assolutamente necessario concedere una ulteriore agevolazione agli elettori perchè, in base alle leggi vigenti, tutti gli elettori che si spostano dai luoghi delle loro abituali residenze alla città dove devono votare, godono di facilitazioni notevoli, consistenti in una riduzione del 70 per cento sui trasporti ferroviari e marittimi. Gli impiegati dello Stato, in particolare, viaggiano del tutto gratuitamente, con in più l'indennità di trasferta. Gli emigranti, infine, che intendono votare in Italia, hanno già diritto al viaggio gratuito dalla frontiera fino alla località dove devono votare.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 120^a SEDUTA (5 dicembre 1957)

Tali Ministeri dichiarano che le facilitazioni concesse sono già numerose e importanti, ragion per cui non appare opportuno accollare al bilancio dello Stato questo nuovo onere che, come ripeto, raggiunge l'importo complessivo, notevole, di circa 3 miliardi e mezzo di lire.

CAPPELLINI. Conoscendo ora meglio la situazione di quanto non la conoscessi prima, dopo i chiarimenti del rappresentante del Governo, riterrei opportuno che la discussione del disegno di legge fosse senz'altro rimessa in Assemblea.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Mi dichiaro d'accordo con il se-

natore Cappellini. A nome del Governo, pertanto, chiedo, a termini del Regolamento, la rimessione in Aula del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, il Governo ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

La seduta termina alle 12,40.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.